



## *Commissione Tributaria Regionale del Molise*

### *Ufficio di Presidenza*

*Disposizioni organizzative dell'attività giudiziaria della C.T.R. Molise in tema di udienze da remoto sino a cessazione della situazione emergenziale COVID 19, in attuazione dell'art. 16 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136, come modificato dall'art. 135, comma 2, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 e dell'art. 27 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137.*

### **IL PRESIDENTE**

- Visto l'art. 27 del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137;
- Visto l'art. 16, comma 4, del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136, come modificato dall'art. 135, comma 2, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, contenente tra le misure urgenti in materia di Giustizia tributaria digitale quella della disciplina dell'udienza a distanza a regime;
- visto l'art. 27 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, che ha introdotto disposizioni riguardanti lo svolgimento delle udienze nel processo tributario anche da remoto per il solo periodo emergenziale;
- visto il proprio decreto in data 30/10/2020 con il quale venivano dettate *"Misure organizzative dell'attività giudiziaria della CTR Molise sino a cessazione della situazione emergenziale COVID 19"*;
- visto il proprio decreto in data 13.11.2020 con il quale venivano apportate modifiche e integrazioni all'anzidetto suo decreto onde adeguarlo alle *"Indicazioni relative alla fissazione e alla trattazione delle udienze"* di cui alla delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria n. 1230/2020, del 10 novembre 2020;
- vista la nota del MEF del 13/11/2020 *"Nuovo applicativo e nuove funzionalità per la gestione delle "Udienze a Distanza"*;
- ritenuta la opportunità di fornire ulteriori indicazioni al riguardo ai Presidenti dei collegi;

## DISPONE

- che nell'attuale fase emergenziale è consentita la pubblica udienza con collegamento da remoto su richiesta anche soltanto di una parte in luogo della trattazione scritta.
- che tale richiesta, ad integrazione dell'appello o della memoria di costituzione e risposta, dovrà essere presentata, via pec e notificata con lo stesso mezzo alla controparte, prima della data di fissazione dell'udienza di discussione.
- che in via transitoria e per le sole udienze già fissate per il mese di gennaio 2021, l'istanza potrà essere presentata, con le medesime modalità, almeno 20 giorni prima della data fissata per l'udienza.
- che i Sigg. Presidenti di Collegio, esaminata tale richiesta e sentito il relatore, valutino se autorizzare o meno, e sempre che le dotazioni informatiche dell'Ufficio e dei componenti del Collegio lo consentano, lo svolgimento dell'udienza con la modalità della trattazione da remoto partecipata con la presenza dei difensori delle parti, tenendo conto dei medesimi criteri già dettati con suo provvedimento del 13.11.2020, in tema di *"Indicazioni ai Presidenti valutazione delle istanze di discussione orale"* ovvero:
  1. rilevanza, novità e complessità delle questioni sollevate;
  2. valore della controversia;
  3. numero dei documenti da esaminare;
  4. concessione o rigetto delle inibitorie.
- che i presidenti dei Collegi, almeno 12 giorni prima dell'udienza, comunichino le modalità di svolgimento dell'udienza ai componenti del collegio e al segretario delle rispettive sezioni, che ne renderà immediatamente edotte le parti nel rispetto dei termini e con le modalità previste dalle disposizioni di legge;
- che il segretario della Sezione, nel caso in cui non sia stata autorizzata la trattazione da remoto, comunichi alle parti che si procederà mediante trattazione scritta, e che le stesse hanno un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica;
- che i Presidenti dei collegi, In base ai criteri di cui innanzi, qualora non sia stata autorizzata la trattazione da remoto partecipata e almeno una delle parti non abbia accettato il contraddittorio cartolare e abbia insistito sulla richiesta di pubblica udienza partecipata o inoltre, qualora non sia stato possibile rispettare i termini posti a garanzia delle parti,

valutino l'opportunità di disporre il rinvio dell'udienza a nuovo ruolo e, comunque, a data successiva alla cessazione dello stato di emergenza, al fine di consentire la discussione orale in presenza.

Le presenti disposizioni entreranno in vigore dalle udienze del gennaio 2021 e, fatte salve ulteriori superiori indicazioni, varranno sino alla cessazione dell'attuale situazione emergenziale.

Manda la Segreteria per la trasmissione di copia del presente decreto al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, al Presidente della Giunta della Regione Molise, all'Assessore alla Sanità della Regione Molise, ai Presidenti delle CC.TT.PP. di Campobasso e Isernia, al Presidente di Sezione, a tutti i giudici tributari della CTR Molise, al Direttore della Commissione e a tutto il personale amministrativo, al Garante del contribuente, all'Agenzia delle Entrate - Direzione regionale del Molise, all'Agenzia delle Entrate -Riscossione, alla Agenzia delle Dogane e Monopoli e agli Ordini Professionali del Molise abilitati alla difesa tecnica innanzi alle Commissioni Tributarie.

Campobasso 25 novembre 2020

**IL PRESIDENTE DI COMMISSIONE**

**Dr. Francesco Saverio Moscato**



